



Ordinanza sul sistema Eurodac

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 102^ebis della legge del 26 giugno 1998¹ sull'asilo (LAsi) e l'articolo 109^{ter} della legge del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza:

- a. stabilisce il catalogo dei dati registrati nel sistema Eurodac e trasmessi ai servizi autorizzati del settore degli stranieri e dell'asilo;
- b. definisce l'entità dei diritti d'accesso ai dati dell'Eurodac ai sensi del regolamento (UE) 2024/1358³ delle autorità competenti in materia di visti di soggiorno di breve durata e dell'unità nazionale ETIAS;
- c. disciplina l'ottenimento dei dati dell'Eurodac da parte delle autorità di contrasto tramite la Centrale operativa e d'allarme di fedpol (punto di accesso centrale);
- d. disciplina i diritti delle persone interessate, la protezione dei dati, la sicurezza dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati;

RS

¹ RS 142.31

² RS 142.20

³ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358, 22.5.2024.

- e. disciplina la conservazione dei dati ai sensi della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'asilo (LAsi);
- f. definisce il processo di verifica delle corrispondenze biometriche da parte degli esperti in dattiloscopia e in immagini del volto.

Art. 2 Definizioni

¹ S'intende per:

- a. *Stato Dublino*: uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione a Dublino;
- b. *frontiere esterne dello spazio Schengen*: le frontiere stabilite secondo l'articolo 29 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 agosto 2018⁵ concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV);
- c. *cittadino di uno Stato terzo*: un cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS);
- d. *persona che potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna*: una persona illegalmente armata, violenta o di cui si ritiene, sulla base di indicazioni esplicite, che è coinvolta in uno dei reati di cui all'articolo 2 lettere m e n dell'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013⁶.
- e. *violento*: chiunque ricorra alla forza fisica contro terzi o autorità e sia quindi suscettibile di commettere reati previsti dal Codice penale (CP)⁷ che implicano il ricorso intenzionale alla forza fisica o la minaccia di un tale ricorso contro altre persone;
- f. *persona in condizione di soggiorno irregolare*: ogni cittadino di un Paese terzo che:
 - 1. non soddisfa le condizioni d'ingresso o di soggiorno in Svizzera,
 - 2. non è in possesso di alcun documento che gli consenta di proseguire il viaggio verso il proprio Paese d'origine in breve tempo, e
 - 3. non presenta una domanda d'asilo.

² Gli accordi di associazione a Schengen e a Dublino sono menzionati nell'allegato 1.

Art. 3 Catalogo dei dati dell'Eurodac

Il catalogo dei dati dell'Eurodac è definito nell'allegato 2.

Sezione 2: Interoperabilità

- ⁴ RS 142.31
- ⁵ RS 142.204
- ⁶ RS 362.0
- ⁷ RS 311.0

Art. 4

¹ I dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici sono registrati in automatico dall'Eurodac nell'archivio comune di dati di identità (CIR).

² Al momento di trasmettere una serie di dati all'Eurodac secondo gli articoli 17 paragrafo 3, 21 paragrafo 2, 22 paragrafo 10, 23 paragrafo 8 e 24 paragrafo 11 del regolamento (UE) 2024/1358⁸, è avviata in automatico una verifica delle identità multiple nel CIR e nel SIS. La verifica si basa sui dati di identità, sui dati relativi ai documenti di viaggio e sui dati biometrici.

Sezione 3 Trasmissione di dati dell'Eurodac alle autorità e accesso da parte dei servizi autorizzati**Art. 5** Trasmissione dei dati nel quadro della registrazione in virtù della LStrI

I servizi delle autorità cantonali di migrazione, del Corpo delle guardie di confine e delle polizie cantonali e comunali che hanno registrato i dati biometrici e alfanumerici di cittadini di Stati terzi che non presentano una domanda d'asilo e che hanno avviato il confronto automatico nell'Eurodac ottengono dal punto di accesso nazionale, in caso di corrispondenza confermata, i dati disponibili menzionati nell'allegato 2.

Art. 6 Trasmissione dei dati nel quadro della registrazione in virtù della LAsi

I servizi della SEM, del Corpo delle guardie di confine e delle polizie cantonali presso gli aeroporti, delle rappresentanze svizzere nonché i servizi dei Cantoni che hanno registrato i dati biometrici delle persone rientranti nel settore dell'asilo e avviato il confronto automatico nell'Eurodac ottengono dal punto di accesso nazionale, in caso di corrispondenza confermata, i dati disponibili menzionati nell'allegato 2.

Art. 7 Accesso da parte dell'unità nazionale ETIAS ai dati dell'Eurodac

¹ Per decidere se concedere l'autorizzazione ai viaggi, l'unità nazionale ETIAS presso la SEM può consultare l'Eurodac in rete tramite il portale di ricerca europeo (ESP) servendosi dei dati alfanumerici seguenti:

- a. cognome, nome/i, cognome alla nascita, data, luogo e Paese di nascita, sesso, nazionalità attuale, nome/i dei genitori;
- b. altri nomi;
- c. altre nazionalità;

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. b.

d. tipo, numero e Paese di rilascio del documento di viaggio.

² In caso di risposta positiva alla consultazione, l'unità nazionale ETIAS può consultare in rete tutti i dati registrati nell'Eurodac relativi alla persona registrata nelle categorie seguenti: domanda di protezione internazionale, candidatura e ammissione in un gruppo di rifugiati, attraversamento irregolare delle frontiere esterne dello spazio Schengen, soggiorno irregolare, salvataggio in mare e [protezione temporanea].

³ L'elenco dei dati che possono essere consultati figura nell'allegato 2.

Art. 8 Accesso da parte delle autorità competenti in materia di visti ai dati dell'Eurodac

¹ Ai fini della verifica manuale dei risultati positivi scaturiti dalle ricerche automatiche effettuate dal sistema centrale d'informazione sui visti (C-VIS), secondo gli articoli 9^{bis} e 9^{quater} del regolamento (CE) n. 767/2008⁹, e ai fini dell'esame e della decisione per quanto riguarda le domande di visto secondo l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009¹⁰, le autorità competenti per il rilascio dei visti di soggiorno di breve durata possono consultare i dati dell'Eurodac relativi al richiedente.

² In caso di risposta positiva alla consultazione i servizi seguenti sono autorizzati ad accedere in rete, tramite l'ESP, ai dati dell'Eurodac elencati nell'allegato 2:

- a. alla SEM, la divisione Entrata, la divisione Ammissione dimora e l'unità nazionale VIS: per l'espletamento dei loro compiti legati al settore dei visti;
- b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per il rilascio dei visti eccezionali;
- c. le rappresentanze svizzere all'estero e la missione svizzera presso l'ONU a Ginevra: per l'esame delle domande di visto;
- d. la Segreteria di Stato, la Direzione consolare e la Direzione politica del DFAE: per l'esame delle domande di visto di competenza del DFAE;

⁹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1415, GU L, 2024/1415, 22.05.2024.

- e. le autorità cantonali di migrazione e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le proprie competenze: per l'espletamento dei compiti assegnati loro in materia di visti.

Sezione 4: Esperti in dattiloscopia e in immagini del volto e conferma delle corrispondenze

Art. 9 Esperti in dattiloscopia e in immagini del volto

(art. 109^{quinquies} cpv. 1 e 2 LStrI e art. 102a^{quinquies} cpv. 1 e 2 LAsi)

¹ Un esperto in dattiloscopia o in immagini del volto dei servizi d'identificazione biometrica dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) controlla i risultati del confronto automatico Eurodac svolto in virtù degli articoli 109/ capoverso 5 LStrI e 102a^{ter} capoverso 5 LAsi.

² L'esperto trasmette senza indugio il risultato della sua verifica alla SEM, al Corpo delle guardie di confine, alle polizie cantonali e comunali e alle autorità cantonali di migrazione che hanno registrato i dati e avviato il confronto automatico nell'Eurodac.

Art. 10 Procedura in caso di corrispondenza fondata sulle impronte digitali e le immagini del volto

(art. 109/ cpv. 5 LStrI e art. 102a^{ter} cpv. 5–7 LAsi)

¹ In caso di risultato positivo del confronto automatico Eurodac, la SEM rende questo risultato accessibile ai servizi d'identificazione biometrica nei casi previsti dalla legge. Gli esperti in dattilografia e in immagini del volto procedono alla verifica il più presto possibile.

² Se dalla verifica emerge che le impronte digitali o le immagini del volto non corrispondono, la SEM:

- a. cancella senza indugio il risultato della consultazione;
- b. informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza.

³ Se dalla verifica emerge che le impronte digitali o le immagini del volto corrispondono, la SEM informa l'Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.

⁴ I servizi d'identificazione biometrica esaminano parimenti le impronte digitali se:

- a. dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il

corrispondente contrassegno dei dati nell'Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure

- b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona nell'Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.

⁵ Se la consultazione automatica di Eurodac ha dato un riscontro positivo per quanto riguarda sia le impronte digitali sia l'immagine del volto, il risultato può essere verificato da un esperto in immagini del volto.

Sezione 5: Accesso da parte delle autorità di contrasto ai dati dell'Eurodac tramite il punto di accesso centrale

Art. 11 Autorità federali autorizzate a chiedere un confronto dei dati

Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi seguenti delle autorità federali di cui all'articolo 109^{quater} capoverso 1 lettere a–c LStrI e all'articolo 102^{quater} capoverso 1 lettere a–c LAsi possono chiedere alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol (COA fedpol) un confronto dei dati dell'Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

a. presso fedpol:

1. l'ambito direzionale Polizia giudiziaria federale,
2. l'ambito direzionale Cooperazione internazionale di polizia;

b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:

1. la divisione Acquisizione,
2. la divisione Analisi,
3. il coordinamento Lotta al terrorismo,
4. il coordinamento Attività informative vietate,
5. il coordinamento Lotta all'estremismo,
6. il coordinamento Non-proliferazione,
7. il settore Servizio degli stranieri;

c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:

1. il servizio Esecuzione delle sentenze: per eseguire le decisioni delle autorità penali della Confederazione, nella misura in cui non rientrano nella competenza dei Cantoni, in particolare in applicazione dell'articolo 82 capoverso 1 dell'ordinanza del

24 ottobre 2007¹¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA),

2. le divisioni Protezione dello Stato e organizzazioni criminali, Criminalità economica, Assistenza giudiziaria, Terrorismo, Diritto penale internazionale e Cybercriminalità con sede a Berna e nelle succursali di Losanna, Lugano e Zurigo, incaricate di condurre i procedimenti: per svolgere le indagini e redigere gli atti d'accusa relativi ai reati che rientrano nella giurisdizione federale ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice di procedura penale o di leggi federali speciali.

Art. 12 Procedura di domanda di confronto dei dati

¹ Le autorità di cui all'articolo 11 presentano alla COA fedpol, per via elettronica, una domanda motivata di confronto dei dati nell'Eurodac.

² In caso d'urgenza eccezionale, un'autorità può presentare una domanda anche oralmente. La COA fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all'articolo 13 e se si trattava effettivamente di un caso d'urgenza eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

³ Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

Art. 13 Condizioni per chiedere il confronto dei dati

¹ La COA fedpol verifica se:

- a. il confronto dei dati è necessario ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- b. il confronto dei dati è giustificato nella fattispecie;
- c. vi sono motivi ragionevoli di considerare che il confronto dei dati contribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all'individuazione e all'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.

² La domanda di confronto dei dati presuppone inoltre che i servizi autorizzati abbiano consultato il sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) conformemente all'ordinanza del 6 dicembre 2013¹² sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, nonché le banche dati nazionali pertinenti di tutti gli Stati Schengen.

¹¹ RS 142.201

¹² RS 361.3

³ Non occorre una previa consultazione se:

- a. la stessa sembra a priori priva di possibilità di successo;
- b. occorre scongiurare un pericolo imminente per la vita di una persona, connesso a un reato di terrorismo o a un altro reato grave; oppure
- c. le autorità autorizzate hanno consultato il CIR conformemente all'articolo 22 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/818 e il CIR ha indicato che i dati sulla persona in questione sono presenti nell'Eurodac.

Art. 14 Consultazione e trasmissione di dati

¹ Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, la COA fedpol chiede, tramite il punto di accesso nazionale, il confronto nell'Eurodac in base alle impronte digitali, ai dati alfanumerici o all'immagine del volto.

² In caso di esito positivo del confronto, il punto di accesso nazionale trasmette i dati disponibili figuranti nell'allegato 2 alla COA fedpol. Quest'ultima li trasmette alle autorità richiedenti, tramite un canale sicuro.

Sezione 6: Diritti delle persone interessate, protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 15 Diritto d'accesso ai dati che riguardano l'interessato

¹ Il diritto d'accesso è soggetto alle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020¹³ sulla protezione dei dati.

² La SEM tratta le domande d'accesso.

Art. 16 Diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati che riguardano l'interessato

¹ La procedura relativa all'esercizio del diritto di far rettificare, integrare o cancellare i dati dell'Eurodac è retta dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1358¹⁴.

² La SEM tratta le domande di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.

¹³ RS 235.1

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. b.

Art. 17 Vigilanza sul trattamento dei dati dell'Eurodac

¹ Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza coopera con il Garante europeo della protezione dei dati. Per quest'ultimo funge da referente nazionale.

² È l'autorità di vigilanza nazionale secondo gli articoli 43 paragrafo 9, 44, 47 paragrafo 1 e 50 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358¹⁵. Gli incombono i compiti definiti in tali disposizioni.

Sezione 7: Comunicazione dei dati dell'Eurodac e conservazione dei dati relativi al settore dell'asilo**Art. 18** Comunicazione dei dati dell'Eurodac a Stati terzi od organizzazioni internazionali

¹ I dati registrati nel Sistema d'informazione Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

² I dati personali dell'Eurodac possono essere comunicati a uno Stato non-Dubliino per provare l'identità di cittadini di Stati terzi ai fini del ritorno, sempreché:

- a. siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/1358¹⁶, e
- b. lo Stato che ha registrato i dati dia il proprio consenso.

³ Possono essere comunicati i dati seguenti, ottenuti in vista di esaminare una domanda d'asilo, di identificare dei cittadini di Stati terzi e degli apolidi in situazione di soggiorno irregolare o di applicare i criteri del regolamento (UE) 2024/1351¹⁷:

- a. nome, cognome, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»;
- b. sesso;
- c. data, luogo e Paese di nascita;
- d. la o le nazionalità;
- e. le informazioni seguenti relative al documento di viaggio:
 1. tipo e numero del documento,
 2. data di scadenza,
 3. autorità di rilascio,

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. b.

¹⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. b.

¹⁷ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

4. Paese di rilascio;
- f. dati biometrici della persona che
 1. ha chiesto una protezione internazionale,
 2. ha ottenuto protezione,
 3. è stata ammessa con un gruppo di rifugiati,
 4. si trova in situazione di soggiorno irregolare, oppure
 5. è stata registrata come sbarcata a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.

⁴ Possono essere comunicati unitamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f:

- a. i metadati seguenti relativi ai dati biometrici:
 1. data di rilevamento,
 2. data della trasmissione all'Eurodac;
- b. i dati personali seguenti relativi agli interessati:
 1. Stato membro d'origine, luogo e data di registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine,
 2. copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio oppure di un altro documento che faciliti l'identificazione, corredata di un'indicazione della sua autenticità,
 3. luogo e data di sbarco della persona interessata;
- c. identificativo utente dell'operatore.

Art. 19 Conservazione dei dati relativi al settore dell'asilo

¹ A decorrere dalla trasmissione dei dati biometrici all'Eurodac, i dati seguenti sono conservati:

- a. richiedenti l'asilo, dieci anni;
- b. persone ammesse in un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, cinque anni;
- c. persone alle quali è rifiutata l'ammissione nel quadro di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati oppure la cui procedura di ammissione è stata sospesa, tre anni;
- d. persone alle quali è stata concessa protezione nel quadro della determinazione di un gruppo di rifugiati, cinque anni;
- e. persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, cinque anni.

² I dati delle persone registrate come persone cui è stata concessa una protezione temporanea sono conservati per l'intera durata della concessione della protezione.

³ I dati biometrici rilevati ai fini dell'esecuzione di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati non sono trasmessi a Eurodac.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 20 Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁸ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Art. 87a

Abrogato

Art. 87b

Abrogato

Art. 87d

Abrogato

Art. 87e

Abrogato

2. Ordinanza 3 dell'11 agosto 1999¹⁹ sull'asilo

...

Art. 1a cpv. 2

² Nel quadro dei compiti che le incombono nel settore degli stranieri e dell'asilo, partecipa alla gestione dell'Eurodac conformemente al regolamento (UE) 2024/1358²⁰.

¹⁸ RS **142.201**; versione della fase 1 modifiche di ordinanze

¹⁹ RS **142.314**; versione della fase 1 modifiche di ordinanze

²⁰ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto

Art. 11
Abrogato

Art. 6d
Abrogato

Art. 11 –11d
Abrogati

Art. 21
La presente ordinanza entra in vigore il 2026.

con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358, 22.05.2024.

Allegato I
(art. 2 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004²¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
- b. Accordo del 17 dicembre 2004²² tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008²³ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008²⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- e. Protocollo del 27 giugno 2019²⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.

21 RS **0.142.392.68**

22 RS **0.362.32**

23 RS **0.142.393.141**

24 RS **0.142.395.141**

25 RS **0.142.392.682**

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004²⁶ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004²⁷ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. la Convenzione del 22 settembre 2011²⁸ tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. l'Accordo del 17 dicembre 2004²⁹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. l'Accordo del 28 aprile 2005³⁰ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. il Protocollo del 28 febbraio 2008³¹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

²⁶ RS **0.362.31**

²⁷ RS **0.362.1**

²⁸ RS **0.362.11**

²⁹ RS **0.362.32**

³⁰ RS **0.362.33**

³¹ RS **0.362.311**

Allegato 2

(art. 3–8 e 15 cpv. 2)

Accesso ai dati dell'Eurodac

Spiegazione delle denominazioni* *Parte del CIR**Portata delle autorizzazioni di accesso:*

x accesso ai dati in sola lettura

Servizi autorizzati:

SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SEM Dublino	unità Dublino
SEM asilo	ambiti direzionali Asilo e Centri federali d'asilo
SEM ETIAS	unità nazionale ETIAS presso l'ambito direzionale Immigrazione e integrazione
SEM visti	sezioni regionali che trattano le domande di opposizione in materia di visti e sezione Basi visti
Cgcf	Corpo delle guardie di confine (Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini): collaboratori che eseguono compiti di controllo delle persone
Autorità cantonali	Autorità cantonali o comunali operanti sul territorio svizzero per l'esecuzione di compiti derivanti dal diritto degli stranieri

Dati che possono essere trasferiti alle autorità in caso di risultato positivo della ricerca nell'Eurodac:

1. Dati registrati e disponibili relativi al settore dell'asilo

Domanda di protezione internazionale (CAT 1)

	Autorità cantonali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
dati relativi alle impronte digitali*		x SEM Dublino		
immagine del volto*	x	x	x	x
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte*	x	x	x	x
cittadinanza o cittadinanze*	x	x	x	x
data di nascita*	x	x	x	x
luogo di nascita	x	x	x	x
Stato Dublino d'origine, luogo e data della domanda di protezione internazionale; in caso di accettazione della presa in carico, data della domanda di registrazione da parte dello Stato Dublino che ha trasferito il richiedente	x	x		
sexso*	x	x	x	x
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio*	x	x	x	x
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento	x	x	x	x

	Autorità cantonali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità				
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine				
data di rilevamento dei dati biometrici;	x	x SEM Dublino	x	x
data della trasmissione dei dati all'Eurodac		x SEM Dublino		
identificativo utente dell'operatore				
Stato membro responsabile nei casi di cui all'articolo 16 paragrafo 1, 2 o 3 del regolamento (UE) 2024/1358 ³²	x	x SEM Dublino	x	x
Stato membro di ricollocazione conformemente all'articolo 25 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358	x	x SEM Dublino	x	x
nei casi di cui all'articolo 16 paragrafo 2 lettera a) del regolamento (UE) 2024/1358: data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento	x	x SEM Dublino		
nei casi di cui all'articolo 16 paragrafo 2 lettera b) del regolamento (UE) 2024/1358: data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento	x	x SEM Dublino		
nei casi di cui all'articolo 16 paragrafo 2 lettera c) del	x	x SEM Dublino	x	x

³² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. b.

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
regolamento (UE) 2024/1358: data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri				
nei casi di cui all'articolo 16 paragrafo 2 lettera d) 2024/1358: del regolamento (UE) 2024/1358: data in cui l'interessato è stato allontanato dal territorio degli Stati membri o lo ha lasciato;	x	x SEM Dublino	x	x
nei casi di cui all'articolo 25 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1358: data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento	x	x SEM Dublino		
il fatto che un visto è stato rilasciato al richiedente, lo Stato membro che ha rilasciato o prorogato il visto o per conto del quale è stato rilasciato il visto, e il numero della domanda di visto	x		x	x
il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base al controllo di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2024/1356 ³³ del Parlamento europeo e del Consiglio o in base a un esame a norma dell'articolo 16 paragrafo 4	x	x	x	x

³³ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
del regolamento (UE) 2024/1351 ³⁴ se si verifica una delle seguenti circostanze: la persona interessata è armata; la persona interessata è violenta; vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 ³⁵ ; vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI ³⁶				
il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto il richiedente non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in uno Stato membro	x	x	x	x
il fatto che, a seguito di un esame di una domanda nella procedura di frontiera, una decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale per inammissibilità,	x	x	x	x

³⁴ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

³⁵ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

³⁶ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI, GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
infondatezza o manifesta infondatezza o una decisione che dichiara la domanda implicitamente o esplicitamente ritirata siano divenuti definitivi				
il fatto che sia stata accordata assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione (RVA&R).	x	x asilo	x	x

Domanda di partecipazione a un gruppo di rifugiati (CAT 7)

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
dati relativi alle impronte digitali*				
immagine del volto*	x	x	x	x
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte*	x	x	x	x
cittadinanza o cittadinanze*	x	x	x	x
data di nascita*	x	x	x	x
luogo di nascita*	x	x	x	x
Stato Dublino d'origine, luogo e data della registrazione	x	x	x	x
sexso*	x	x	x	x
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio*	x	x	x	x
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità	x	x	x	x
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine				
data di rilevamento dei dati biometrici;	x		x	x
data della trasmissione dei dati all'Eurodac				

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
identificativo utente dell'operatore				
se del caso, la data della decisione relativa al riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale	x	x	x	x
se del caso, la data del rifiuto dell'ammissione e i motivi per i quali l'ammissione è stata rifiutata	x	x	x	x
se del caso, la data dell'interruzione della procedura di ammissione	x		x	x

Ammissione in un gruppo di rifugiati (CAT 8)

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
dati relativi alle impronte digitali*				
immagine del volt*o	x	x SEM Dublino	x	x
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte*	x	x	x	x
cittadinanza o cittadinanze*	x	x	x	x
data di nascita*	x	x	x	x
luogo di nascita*	x	x	x	x
Stato Dublino d'origine, luogo e data della registrazione	x	x	x	x
sesso*	x	x	x	x

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio*	x	x	x	x
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità	x	x	x	x
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine				
data di rilevamento dei dati biometrici;	x	x Dublino	x	x
data della trasmissione dei dati all'Eurodac		x Dublino		
identificativo utente dell'operatore				
data della decisione relativa al riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale	x	x asilo	x	x

2. Dati registrati e disponibili del settore degli stranieri

Attraversamento irregolare della frontiera esterna Schengen (CAT 2)

	Autorità cantonali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
dati relativi alle impronte digitali*				
immagine del volto*	X		X	X
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte*	X		X	X
cittadinanza o cittadinanze*	X		X	X
data di nascita*	X		X	X
luogo di nascita*	X		X	X
Stato Dublino d'origine, luogo e data dell'interpellazione	X		X	X
sezzo*	X		X	X
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio*	X		X	X
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità	X		X	X
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine				
data di rilevamento dei dati biometrici;	X		X	X

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
data della trasmissione dei dati all'Eurodac				
identificativo utente dell'operatore				
data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato	x		x	x
Stato membro di ricollocazione conformemente all'articolo 25 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358 ³⁷	x	x	x	x
il fatto che sia stata accordata RVA&R	x		x	x
il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 ³⁸ , se si verifica una delle seguenti circostanze: la persona interessata è armata; la persona interessata è violenta; vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 ³⁹ ; vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati	x		x	x

³⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. b.

³⁸ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

³⁹ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
di cui all'articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI ⁴⁰ .				

Persone rintracciate in situazione di soggiorno irregolare (CAT 3)

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
dati relativi alle impronte digitali*		X Dublino		
immagine del volto*	X	X	X	X
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte*	X	X	X	X
cittadinanza o cittadinanze*	X	X	X	X
data di nascita*	X	X	X	X
luogo di nascita*	X	X	X	X
Stato Dublino d'origine, luogo e data dell'interpellazione	X	X	X	X
sexo*	X	X	X	X
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio*	X	X	X	X
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio	X	X	X	X

⁴⁰ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI, GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
corredata di un'indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità				
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine				
data di rilevamento dei dati biometrici;	x	x Dublino	x	x
data della trasmissione dei dati all'Eurodac		x Dublino		
identificativo utente dell'operatore				
data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato	x	x Dublino	x	x
nei casi di cui all'articolo 25 paragrafo 2 la data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento	x	x Dublino		
il fatto che sia stata accordata RVA&R	x	x asilo	x	x
il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna a seguito degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 ⁴¹ o a seguito di un	x	x	x	x

⁴¹ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
<p>controllo di sicurezza effettuato al momento del rilevamento dei dati biometrici di cui all'articolo 23 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358⁴², se si verifica una delle seguenti circostanze:</p> <p>la persona interessata è armata;</p> <p>la persona interessata è violenta;</p> <p>vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541⁴³;</p> <p>vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI⁴⁴.</p>				

Personе sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso (CAT 9)

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti

⁴² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. b.

⁴³ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

⁴⁴ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI, GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.

	Autorità cantonali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
dati relativi alle impronte digitali*				
immagine del volto*	x	x	x	x
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte*	x	x asilo	x	x
cittadinanza o cittadinanze*	x	x asilo	x	x
data di nascita*	x	x asilo	x	x
luogo di nascita*	x	x asilo	x	x
Stato Dublino d'origine, luogo e data dello sbarco	x	X	x	x
sesso*	x	x asilo	x	x
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio*	x	x asilo	x	x
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità	x	x asilo	x	x
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine				
data di rilevamento dei dati biometrici;	x		x	x

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
data della trasmissione dei dati all'Eurodac				
identificativo utente dell'operatore				
data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato	x		x	x
Stato membro di ricollocazione conformemente all'articolo 25 paragrafo 1 (UE) 2024/1358 ⁴⁵	x	x asilo	x	x
il fatto che sia stata accordata RVA&R	x	X asilo	x	x
il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 ⁴⁶ , se si verifica una delle seguenti circostanze: la persona interessata è armata; la persona interessata è violenta; vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 ⁴⁷ ; vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati	x	x asilo	x	x

⁴⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. b.

⁴⁶ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

⁴⁷ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

	Autorità cantionali Cgcf	SEM Dublino SEM asilo	SEM ETIAS	SEM visti
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI ⁴⁸ .				

⁴⁸ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI, GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.

